



CISL Nazionale

Audizione informale presso la Commissione “Affari Sociali” della Camera dei Deputati

**in relazione al disegno di legge C. 3347 Governo,  
recante “Delega al Governo in materia di disabilità”**

16 Novembre 2021

Il confronto in atto nelle forme di audizione informale nell’alta sede della Commissione della Camera dei deputati è un momento essenziale – di cui ringraziamo - per la definizione di un atto normativo carico delle aspettative e dell’attesa che la delega in tema di disabilità comporta, ed è, con nostro grande rammarico, **la prima occasione** in cui si sia chiesta la valutazione delle organizzazioni sindacali in merito.

Il disegno di legge in titolo intende rappresentare l’attuazione della riforma 1.1 prevista dalla Missione 5 “Inclusione e coesione” del PNRR e la NADEF 2021 lo ha collegato alla decisione di bilancio. Inoltre la Commissione Europea ha disposto, nel suo documento di approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, che la “Legge quadro per la disabilità” debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021.

Va in via preliminare rilevato come il disegno di legge proposto non accolga l’insieme dei temi citati nel documento della Commissione Europea (“Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia”), non prevedendo ad esempio interventi volti al “rafforzamento dell’offerta di servizi sociali”. **Né si coglie alcuna forma di collegamento con i percorsi di definizione normativa in atto** a loro volta connessi con i diritti delle persone con disabilità, come la legge quadro per gli anziani non autosufficienti, le linee guida per il collocamento mirato o la revisione dei criteri di individuazione degli alunni con disabilità.

La preoccupazione è, di conseguenza, che l’intervento legislativo, lungi dal definire l’auspicato riordino e coordinamento della materia, ne **possa invece incrementare la frammentarietà e dispersione.**

Inoltre va tenuto in considerazione anche che il solo finanziamento previsto dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza (con la legge di bilancio diventato “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” e finanziato con importo di 200 milioni nel 2021, 300 dal 2022 e 350 dal 2023 al 2026) **consentirebbe un intervento importante anche**

**nell'ambito dell'implementazione e qualificazione dei servizi**, che peraltro potrebbe agire in modo complementare con la previsione dell'art.43 del ddl di bilancio. A titolo di esempio, **lo stanziamento potrebbe consentire di raddoppiare la spesa attuale per assistenza domiciliare.**

In relazione alla scelta di concentrare primariamente l'attenzione sulla definizione della condizione di disabilità e sulla correlata revisione dei processi di accertamento e valutazione alla luce dell'attuazione della Convenzione ONU siglata a New York, esprimiamo il nostro convinto sostegno, anche alla luce del fatto che lo stesso Osservatorio sulla Condizione delle Persone con Disabilità – che ci annovera tra i suoi membri più attivi – nella definizione del Secondo Programma d'azione sulla condizione delle persone con disabilità ha selezionato questo tema come in assoluto prioritario per la piena tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità. Le scelte conseguenti, a partire dalla promozione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, appaiono inoltre del tutto coerenti con l'intento.

Entrando nello specifico nell'articolato delle proposte contenute nel disegno di legge:

**a) Definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore**

La proposta di accogliere nell'ordinamento italiano il concetto dinamico di "persona con disabilità" della Convenzione ONU (secondo il quale si intendono "persone con disabilità" coloro che presentano durevoli menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri) è dalla Cisl invocata da tempo, proprio per consentire quella rilettura di tutte le normative di settore alla luce di questo cambio paradigmatico.

In questa sede rileva però porre attenzione ad alcune questioni specifiche:

- la definizione di "durevole menomazione" (punto 2) dovrà essere chiamata dalla legge delega ad accogliere i pronunciamenti della corte di giustizia europea che ne hanno esteso la porta sino alle **patologie purchè di lunga durata**, elemento particolarmente rilevante in ambito lavorativo; d'altro canto sarà essenziale che la definizione non escluda l'applicazione per le persone che oggi vedono riconosciuto lo status di handicap pur avendo una condizione gravemente invalidante, ma esclusivamente nel breve/medio periodo.
- la definizione di "accomodamento ragionevole" dovrà in primo luogo **richiamare il Considerando n.20 della DIRETTIVA 2000/78/CE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2000**, che ben indica il ventaglio di possibili azioni annoverabili all'interno del concetto.
-

## **b) Accertamento della disabilità e revisione dei processi valutativi di base**

La proposta di un processo valutativo complesso, che distingue una valutazione di base da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, pare correttamente recepire nell'intento le indicazioni del Secondo Programma Biennale d'Azione entrato nell'ordinamento con DPR 12 ottobre 2017.

D'altro conto è opportuno rilevare:

- L'impossibilità di indicare (punto 2) accomodamenti ragionevoli globalmente correlati alla certificazione di disabilità, perché andranno definiti in un ventaglio concretamente circoscrivibile volta per volta solo in presenza delle diverse barriere;
- L'incoerenza tra la previsione dell'auspicata unificazione di procedure nell'ottica di una complessiva visione della disabilità (punto 3) con il permanere della tabella indicativa delle percentuali di invalidità (punto 4), che assegnano appunto un punteggio percentuale alla minorazione o malattia invalidante;
- L'assoluta assenza di indicazioni vincolanti per l'esercizio della delega, in tema di organismo preposto alle diverse valutazioni (l'"unico soggetto pubblico con esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative" del punto 5), in relazione alle sue competenze e alla sua composizione;
- Importante la previsione di procedimenti semplificati di riesame e rivalutazione, nel riconoscimento della tutela e rappresentanza della persona con disabilità (punto 5); consociamo, anche grazie al prezioso impegno dei patronati, la necessità di tornare ad inserire forme di riesame e rivalutazione.
- Il mancato riferimento alle valutazioni in ambito scolastico e del collocamento mirato, che non potranno che essere collegati alla valutazione di base ma dovranno necessariamente prevedere un approccio multidimensionale.

## **c) Valutazione multidimensionale della disabilità e realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**

Del tutto da sostenere l'approccio personalizzato e multidimensionale della previsione. Vi sono d'altro canto rilevanti aspetti problematici:

- L'incardinamento funzionale dell'unità di valutazione multidimensionale non è chiaro, e si colloca nel delicato ambito dell'integrazione socio-sanitaria e nella prospettiva dei livelli essenziali (punto 2)
- Anche in questo caso, gli accomodamenti ragionevoli potranno essere espressi nella modalità di un ventaglio possibile di azioni, dal quale selezionare volta per volta il più indicato in relazione alla barriera incontrata (punto 4)

- Sarà essenziale definire nelle varie fasi chi è il responsabile del caso in relazione alla persona con disabilità e ai suoi familiari, dove è incardinato e di quali poteri di intervento è dotato.

#### **d) Informatizzazione dei processi valutativi**

Del tutto importante la previsione di piattaforme informatiche interoperabili con quelle esistenti, per la consultazione delle certificazioni e delle informazioni su benefici e servizi riconosciuti alla persona con disabilità, al fine dei processi valutativi e dell'elaborazione di progetti di vita individuali. Va d'altro canto evidenziato che sarà necessario intervenire per inserire:

- Il necessario coordinamento con il SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'assistenza)
- L'opportunità di prevedere che tale informatizzazione miri contestualmente alla tempestività nell'erogazione del beneficio o servizio, al maturare o al ripresentarsi dei requisiti previsti;
- Il monitoraggio delle informazioni così correlate nelle diverse banche dati, con la produzione di relazioni o atti destinati al Parlamento e resi pubblici a cadenza definita, in modo da poter fornire basi solide e aggiornate di conoscenza dei fenomeni per orientare politiche ed interventi;
- La possibilità per la persona con disabilità di consultare e intervenire per rettificare in qualunque momento e con modalità semplificate, nonché per il tramite di un proprio delegato in rappresentanza, le informazioni inerenti la propria persona;
- La limitazione delle informazioni relative a benefici rivolti a familiari o caregivers con esclusivo e limitato riferimento a quelli erogati ai fini dell'assistenza alla persona con disabilità in questione.

#### **e) Riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità**

Importante il ruolo dei servizi pubblici per la piena attuazione della Convenzione ONU. Ma andrà più puntualmente definito:

- Ai punti 2,3,4,5 la partecipazione delle rappresentanze sindacali.
- La nomina di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro (punto 6) dovrà, in coerenza con il Primo e Secondo Programma d'azione biennale dell'OND, prevedere un necessario e obbligato raccordo con le rappresentanze sindacali, con particolare riferimento alla definizione congiunta dei più appropriati accomodamenti ragionevoli da disporre.

Come spunto di riflessione, basterà rilevare che lo stesso atto in esame, bollinato e depositato in Parlamento, non risulta accessibile alle persone cieche.

#### **f) Istituzione del Garante nazionale delle disabilità**

L'istituzione del Garante può essere in effetti una soluzione interessante per la piena tutela delle persone con disabilità, ma sarà necessario prevedere un suo incardinamento in relazione alle funzioni dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

In chiusura, rilanciamo l'invito formale a prevedere, per la definizione dei decreti attuativi che seguiranno la pubblicazione della Legge delega, modalità partecipative più definite e attente alle rappresentanze delle persone con disabilità del mondo sindacale e associativo.